



Università degli studi di Roma “La Sapienza”
Facoltà di Giurisprudenza
Cattedra di Diritto Processuale Penale
Prof. A. Gaito

**Ricostruzione del fatto e
contrasto fra giudicati interni**

A cura di:

Giovanna Lima

Elisabetta Chiarelli

Anno Accademico 2011/2012

RICOSTRUZIONE DEL FATTO

Ricostruiremo il Fatto del Caso giurisprudenziale di Meredith Susanna Cara Kercher nei suoi svolgimenti salienti, al fine di comprendere non solo la vicenda del fatto storico ma anche le basi su cui si fonda il convincimento del

Giudice di Primo grado, cercando di evitare in questa sede, nei limiti del possibile, quelle parti che possono suscitare un ripulso diffuso in base ad una sensibilità etica e morale.

MEREDITH KERCHER nata a Londra il 28.12.85 era giunta in Italia nell'ambito di un progetto Erasmus ed aveva preso in locazione un appartamento in Via della Pergola n° 7 sito in Perugia con altre tre ragazze tra cui Amanda Knox imputata in codesto processo. La sua morte è fatta risalire alla notte tra il primo e il due novembre del 2007. Tra gli imputati abbiamo oltre la coinquilina sopra citata, anche Raffaele Sollecito, studente alla facoltà di Ingegneria Informatica, fidanzato della Knox ;Rudi Guede, che abitava al piano di sotto della casa di via Pergola, concorrente con i suddetti imputati nei delitti di omicidio e di violenza sessuale, il quale ha fatto richiesta del procedimento nelle forme del giudizio abbreviato.

CIRCOSTANZE PRELIMINARI DELLA RICOSTRUZIONE DEL FATTO:

Bartolozzi Filippo, all'epoca Responsabile del Compartimento delle Comunicazioni per l'Umbria, la mattina del 2.11.2007 incontrò la Sig.ra Lana Elisabetta che si era recata negli uffici della Polizia portando con sé un telefono cellulare, un Motorola che dichiarava di aver rinvenuto nel giardino della propria abitazione, sita in Perugia in via Sperandio; tale giardino sito a poca distanza dalla casa via della Pergola 7-luogo dell'omicidio-, distanza che in macchina avrebbe richiesto pochissimi minuti (2 o 3) ed a piedi 10-15 minuti.

Con tale telefonino il Dr. Bartolozzi aveva così potuto identificare in Filomena Romanelli, abitante in via della Pergola 7, il titolare dell'utenza . Poco dopo era venuto a conoscenza che nello stesso giardino di via Sperandio era sto trova un' altro telefonino , questo di marca Ericcson; anche tale telefonino veniva portato nel suo ufficio e trattenuto insieme all'altro ; aveva tentato di rilevare il numero ed il titolare dell'utenza anche di tale secondo cellulare, ma senza successo, ed aveva quindi pensato che “il telefono potesse avere una sim card appartenente ad un gestore telefonico straniero” (dichiarazioni Bertolozzi Ud. 6.2.2009).

Orbene, questi antefatti spigano il motivo della presenza nella casa di Via della Pergola n° 7 poco prima delle ore 13.00 del 2.11.2007, dell'equipaggio della Polizia postale (composto dall'ispettore Battistelli Michele e

dall'assistente Marzi Fabio).

In detta abitazione, non trovarono Romanelli Filomena, che cercavano per il motivo appena esposto ,ossia per la riconsegna del cellulare, ma gli attuali imputati -Amanda Knox e Raffaele Sollecito- seduti all'esterni della casa dalla parte del muro nel quale è posta la finestra della stanza all'epoca occupata da Romanelli Filomena.

Appena arrivati, i ragazzi (Knox e Sollecito) dissero che erano in attesa dei carabinieri che avevano chiamato poiché “rientrando la mattina presto nella villetta in quanto erano stati fuori per la notte, avevano trovato la porta di ingresso aperta e poi la finestra rotta” .

Intorno alle ore 13.00 nella casa di Via della Pergola 7 arrivava Filomena Romanelli, la quale viveva in detta abitazione, -e dunque era un coinquilina oltre che di Amanda e di un'altra ragazza (Mezzetti Laura) anche della vittima Meredith- ,e circa un'ora prima, verso mezzogiorno, aveva ricevuto una chiamata di Amanda: le comunicava che “nella casa c'era qualcosa di strano .Era arrivata e aveva trovato la porta aperta, aveva fatto la doccia e le era sembrato che ci fosse del sangue” ; le diceva inoltre che sarebbe andata da Raffaele. Alla domanda con la quale la Romanelli le chiedeva dove fosse Meredith, le rispondeva di non saperlo. (dichiarazioni Romanelli Filomena Ud. 7.2.2009).

Romanelli Filomena, rimasta turbata da tale telefonata, aveva richiamato Amanda e quest'ultima le diceva che nella sua camera(cioè nella camera della Romanelli) il vetro della finestra era rotto, tutto era sottosopra e che doveva tornare a casa.

Era rimasta assai sorpresa quando l'ispettore Battistelli le chiese se conosceva i numeri di telefono che le mostrava, scritti in un foglietto, uno italiano e l'altro inglese. Filomena sapeva ed in questi termini diede risposta: che erano i numeri dei telefoni utilizzati da Meredith, uno per l'Italia ed era quello intestato a lei= Romanelli Filomena e che lei stessa aveva dato a Meredith per le chiamate in Italia; e l'altro telefono serviva per chiamare i Inghilterra dove Meredith aveva tutti i suoi famigliari.

...Le informazioni relative al rinvenimento dei due telefoni nel giardino di una casa di Via Sperandio aumentarono di molto i timori e le preoccupazioni su quello che poteva essere successo !

Da un rapido controllo Romanelli Filomena aveva appurato che dalla propria stanza, pur messa tutta in disordine e con il vetro della finestra rotto, non

mancava nulla; tuttavia , quanto riferitole da Amanda circa a) il portone trovato aperto, b)sulla presenza di macchie di sangue trovate nel bagno in uso oltre che da Amanda anche da Meredith, rendevano la situazione carica di preoccupazione, tanto più che non c'erano notizie riguardanti Meredith e la porta della sua stanza risultava chiusa a chiave. Tale ultima circostanza, banalizzata da Amanda che aveva detto che Meredith chiudeva sempre la propria stanza a chiave, avevano allarmato ulteriormente la Romanelli alla quale invece risultava al contrario che solo una volta Meredith aveva chiuso la propria porta a chiave.

... Fu in questo contesto, che maturò la decisione di sfondare la porta della stanza di Meredith Kercher .Va osservato che su tale specifico aspetto -porta chiusa a chiave e decisione di sfondarla- erano emersi elementi contraddittori: Raffaele aveva provato a sfondare la porta con un calcio ponendo così in essere un comportamento che contraddiceva la normalità della porta chiusa affermata da Amanda; ma evidentemente (secondo la Corte “stranamente”) non aveva insistito nel tentativo di sfondare la porta la quale aveva riportato solo una leggera graffiatura.

SCOPERTA DEL CORPO:

Verso le 13.15 del 2.11.2007 viene dunque sfondata la porta della camera di Meredith. (Fu Altieri Luca che si incaricò dell'abbattimento fidanzato dell'amica della Romanelli: Paola grande, li presente). All'improvviso apparve una trapunta distesa per tutta l'estensione del pavimento della camera ; tale coperta copriva il corpo di una persona della quale era visibile soltanto un piede nudo e si vedeva il sangue sul pavimento e sul muro della stanza. Seguirono urla di sgomento ed il simultaneo allontanamento dei quattro ragazzi che si trovavano davanti alla porta abbattuta: Luca Altieri, Marco Zaroli, Paola Grande e Filomena Romanelli. Dunque nessuno dei suddetti entrò nella stanza. Né tantomeno entrarono gli imputati della vicenda , i quali in tutto ciò erano più lontani: ossia nel punto della casa più distante dalla stanza di Meredith.

L'ispettore Battistelli, informa così il proprio dirigente che è stato ritrovato il corpo senza vita di una ragazza, presto identificata in Meredith Kercher Susanna Cara.

(In Questura, un'amica assidua di Meredith, Robyn Carmen Butterworth, raccontò gli ultimi movimenti della vittima , la quale quest'ultima il pomeriggio del primo Novembre lo aveva trascorso a casa sua (della suddetta

amica) mangiando una pizza e poi si erano messe a guardare un film. Ma Robyn Carmen Butterworth racconta altresì che in questura incontrò due ragazzi -Amanda e Raffaele- che non conosceva, ma era rimasta colpita dal comportamento della ragazza, che mentre tutti erano turbati, Amanda in Questura aveva un'atteggiamento del tutto inappropriato: “scherza , rideva, faceva linguacce e smorfie continuando a fare effusioni con Raffaele”).

AMANDA KNOX e RAFFAELE SOLLECITO: Da quando Amanda e Raffaele si erano incontrati, il 25 ottobre 2007 ad un concerto di musica classica dove Amanda si era recata insieme a Meredith, il loro rapporto e la loro frequentazione erano molto assidui e continui. Entrambi facevano uso di sostanze stupefacenti e su tale circostanza le dichiarazioni sono plurime .(non solo nelle dichiarazioni rese da vari amici in comune nell'Ud. Del 6 e 7.2009, ma anche dal Comandante della stazione dei Carabinieri il quale ha riferito che nel 2003 furo trovati 2,67 grammi di hashish in possesso di Sollecito; ed Amanda nelle Intercettazioni ambientali ha più volte fatte riferimento all'uso di marijuana).

Anche la sera del 1° novembre quando Sollecito Francesco telefonò al figlio alle 20.42 Raffaele era con Amanda e riferì a padre che anche il giorno successivo sarebbe stato con Amanda: infatti avevano programmato una gita a Gubbio.

Che Amanda e Raffaele stessero insieme la sera del 1° novembre risulta anche dalla testimonianza di Popovic Jovana, la quale ha riferito che durante la sera del 1° novembre si recò due volte nell'abitazione di Raffaele Sollecito in Corso Garibaldi e in ognuna delle due occasioni vi trovò Amanda.

IL RACCONTO DI AMANDA KNOX: Nella email del 4.11.2007 - utilizzabile in quanto atto documentale acquisito nel corso del dibattimento- inviata ai suoi amici che stavano negli USA, riferiva di aver visto Meredith l'ultima volta il giorno successivo alla festa di Halloween nel pomeriggio a casa di Via della Pergola, dopo essersi salutati lei e Raffaele andarono a casa di quest'ultimo e passarono tutta la notte in casa. La mattina seguente si alzò intorno alle 10.30 per andare a casa sua in Via della Pergola per farsi una doccia e cambiarsi, aggiunse di aver provato a telefonare a Meredith ma trovando il cellulare spento.

Ma in data 6.11.2007 poco dopo la notifica del provvedimento di Fermo emesso nei suoi confronti, Amanda (mentre era in attesa di essere trasferita nel carcere di Capanne) chiedeva dei fogli in bianco al fine di produrre uno

scritto che aveva intenzione di consegnare al Capo della Polizia di Stato. In tale scritto Amanda raccontava di aver visto Meredith l'ultima volta il 1° novembre pomeriggio verso le 15.00 o le 16.00 in casa di Via della Pergola e c'era anche Raffaele. Successivamente lei e Raffaele si recarono insieme a casa di quest'ultimo in corso Garibaldi per vedere il film "il Mondo di Amelie". Era perciò rimasta con Raffaele col quale aveva cenato insieme assai tardi intorno alle 23.00 e dopo cena aveva notato un po' di sangue sulla mano di Raffaele, ed ebbe l'impressione che "si trattasse di sangue proveniente dal pesce" che avevano cucinato. Aggiungeva di non essere certa della verità e di essere confusa, sapeva solo di non aver ucciso Meredith. Quindi in tale scritto contraddice l'ora della cena rispetto alla email e infonde dei sospetti su Raffaele.

Nelle Udienze del 12 e 13 giugno 2009, Amanda Knox si sottoponeva all'interrogatorio, nei suoi confronti richiesto dalla parte civile Lumumba Patrick della difesa. Affermava di aver conosciuto Patrick Lumumba attraverso un' amico ed aveva lavorato presso il Pub le Chick gestito da quest'ultimo.

La sera del 1° novembre 2007 si sarebbe dovuta recare a lavorare al Pub, ma non vi andò in quanto Patrick le invio un messaggio dicendole che non doveva andare a lavorare. Tale messaggio glielo mando verso le otto e un quarto le otto e trenta. In quel momento si trovava nell'appartamento di Raffaele; La sera del 1° novembre non incontrò Patrick. (Alla Polizia aveva dichiarato cosa diversa nella notte tra il 5 e il 6 novembre 2007).

Disse di essere contenta di ricevere quel messaggio perché non voleva andare a lavorare quella notte e preferiva stare a casa con Raffaele.

IL mattino successivo si era svegliata intorno alle 10.00 10.30 e Raffaele stava ancora dormendo, ed andò a casa sua per farsi una doccia e cambiarsi; appena arrivò trovò la porta dell'ingresso aperta. La circostanza la sorprese perché di solito la porta veniva chiusa a chiave, penso tuttavia che qualcuno era uscito velocemente o era andato a buttare la spazzatura. ...E da lì gli svolgimenti successi che sappiamo.

INCONGRUENZE DEL RACCONTO DI AMANDA: L'esposizione di Amanda Knox riguardante il periodo compreso tra la sera del 1° novembre e la mattina del 2 presenta alcune variazioni. Sostiene infatti di aver lasciato la casa di via della Pergola 7 nel pomeriggio del primo novembre e di esservi rientrata solo il mattino successivo verso le 10.30; sostiene inoltre di aver trascorso la sera e la notte con Raffaele Sollecito il quale, quando lei si svegliò

la mattina del due novembre verso le 10.00 ancora dormiva nella sua casa di C.so Garibaldi.

Ora, le affermazioni riguardanti la presenza di Amanda Knox fuori dalla casa di via della Pergola 7 si ritengono corrispondenti a quanto effettivamente accaduto solo per quanto riguarda il pomeriggio e la sera del 1° novembre fino alle 21.15 circa: è confermato da quanto dichiarato da Popovic Jovana e da Sollecito Francesco (secondo quanto già si è sopra accennato, ossia a) dalla telefonata del padre alle 20.42 e delle due visite della Popovic nella casa di C.so Garibaldi) e b) dalla ubicazione delle celle agganciate negli sms intercorsi tra Partick Lumumba e Amanda Knox.

Per quanto invece riguarda il periodo temporale successivo alle 21.15, nessun elemento conferma la presenza di Amanda Knox e di Raffaele Sollecito nella casa di C.so Garibaldi, nessun elemento conferma che i due abbia dormito fino alle ore 10 del due novembre in codesta abitazione, anzi vi sono degli elementi che smentiscono ciò:

1°) Amanda nel corso del proprio esame indica l'ora di cena verso le 21.30 , le 22.00 e la posticipa successivamente ancora verso le 23.00. Trattasi però di una indicazione contraddetta dalle dichiarazioni di Sollecito Francesco: Questi ha dichiarato di aver parlato con Raffaele alle 20.42 (circostanza riscontrata dall'esame dei tabulati) il quale disse che "stava con Amanda" inoltre nella telefonata egli precisava che " stava lavando i piatti e che si era accorto che il lavandino perdeva dell'acqua" .

Ciò è rilevante perché va a situare l'ora della cena verso le 20.30 o comunque prima della telefonata di Raffaele con il padre.

Pertanto, le dichiarazioni di Amanda Knox con le quali l'ora della cena viene posticipata alle 22.00 e addirittura alle 23.00 costituiscono il tentativo di ridurre il più possibile il tempo privo di attività, creando un' alibi per tenere lei e Raffaele fuori dalla casa di Via della Pergola, dove proprio in quelle ore sarebbe stato perpetrato l'omicidio di Meredith Kercher.

2°) Anche la circostanza per la quale entrambi sarebbero rimasti insieme nella casa di C.so Garibaldi fino alle 10.00 del giorno successivo viene contraddetta:

Il Teste Curatolo Antonio ,ha riferito che la sera del 1° novembre 2007 dopo le 21.30 vide Amanda Knox e Raffaele sollecito nella zona di Piazza Grimana, sulla piazzetta davanti l'Università per stranieri dove si trova il campo di basket. La Corte da attendibilità alla indicazione delle persone

operata dal Curatolo in quanto Piazza Grimana e di C.so Garibaldi costituiscono per costui luoghi abituali (poiché il Curatolo ha dichiarato di vivere per strada) facendo di questo un' osservatore qualificato delle persone che riferisce di avervi notato e di aver riconosciuto. Curatolo riferiva inoltre di aver visto i due ragazzi(imputati del presente processo) fino a prima della mezzanotte, aggiungendo che quando egli andò via da Piazza Grimana e ciò accadde poco prima della mezzanotte, i due ragazzi non c'erano più.!

3°) Il computer di Sollecito Raffaele risulta essere stato attivato per sentire della musica alle 5.32 della mattina del due novembre per una durata di circa mezz'ora, dopo di che riaccese il proprio cellulare e poté ricevere alle 6.02 l'SMS inviatogli dal padre alle 23.14 del primo novembre.

Orbene tali circostanze che indicano la peculiarità della notte, non vengono affatto menzionate dalla Knox e si contraddicono con la dichiarazione di quest'ultima la quale sostiene che il risveglio sia avvenuta alle 10.00 tra le braccia di Raffaele dopo un sonno tranquillo.

4°) Un'altra circostanza è data dalle dichiarazioni del Teste Quintavalle Marco: questi ha riferito che la mattina del 2 novembre 2007 era andato come ogni mattina al proprio negozio, un' esercizio di generi alimentari "Margherita Conad" , alle 7.45 aveva aperto la saracinesca automatica, e pigiando il bottone vedeva la "sagoma di una ragazza che aspettava che io aprissi" e in effetti tale ragazza entrò e poté guardarla ad una distanza di meno di un metro; poco dopo vide la ragazza "dirigersi verso Piazza Grimana". Tale ragazza gli era rimasta impressa a motivo degli occhi chiarissimi azzurri. Descrisse perfettamente l'abbigliamento di quest'ultima, ed altresì ricordava che aveva un volto bianchissimo.

Quintavalle chiese qualche giorno dopo alla sua commessa di andare comprargli un giornale qualsiasi, e quando vide le foto che vi si trovavano disse fra sé. "ma questa è la ragazza dell'altra mattina" ed il riferimento era alla foto di Amanda Knox che il giornale pubblicava.

Insomma questi elementi smentiscono la versione di Amanda di una notte tranquilla e dal sonno continuo e prolungati che lei e Raffaele avrebbero trascorso insieme.

Il racconto di Amanda Knox presenta anche delle significative incongruenze. Innanzitutto non appare credibile (secondo questa corte) il motivo indicato da Amanda Knox per il quale sarebbe tornata a casa di Via della Pergola 7 la

mattina del due novembre: **a)**afferma che si sarebbe recata nella propria abitazione per cambiarsi e fare la doccia e prendere il mocho per asciugare il pavimento.

Sapendo che il due novembre dovevano andare lei e Raffaele a Gubbio, ben poteva premunirsi di portare gli indumenti necessari per il giorno successivo, ma soprattutto non sono state indicate circostanze né previste né sopravvenute che possano aver fatto insorgere tale necessità: in particolare la sera del 1° novembre aveva già fatto la doccia e lavato i capelli in casa di Raffaele e quindi appare poco credibile le esigenze di ripetere le operazioni e non si capisce perché, poi, avrebbe dovuto ripeterle altrove e non dove aveva già fatto la doccia e lavato i capelli, tanto più che la gita programmata avrebbe dovuto consigliare di risparmiare tempo.!

b) Prendere il mocho per asciugare il pavimento pare anche questa una indicazione poco credibile: nella casa di Raffaele Sollecito andava qualcuno delle pulizie ed è quindi da ritenere che ci fosse quanto necessario per asciugare un po' d'acqua, tanto che la mattina del 2 non ne doveva essere rimasta molta come peraltro riferito dalla stessa Amanda Knox.!

LE DIFESE DI ENTRAMBI GLI IMPUTATI hanno valorizzato in termini positivi i comportamenti tenuti da Amanda e da Raffaele nella mattina del 2 novembre 2007 evidenziando che, quando ancora nulla si sapeva, si recarono nella casa di Via della Pergola, chiamarono i Carabinieri, ne aspettarono l'arrivo e quando giunsero Battistelli e Marzi della Polizia postale li accompagnarono nella casa facendo vedere loro il vetro rotto, il disordine nella camera della Romanelli e le macchie di sangue nel bagno più piccolo e questo malgrado i 2 della Polizia postale non avessero chiesto cosa fosse successo.

Non ritiene questa CORTE condivisibile la valutazione difensiva proposta dalle difese in relazione a tali comportamenti. Le telefonate ai Carabinieri avvennero alle 12.51 e alle 12.54 del due novembre da parte di Sollecito Raffaele. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale si è ascoltata la registrazione di parte di tali conversazioni, in tale chiamata al 112 Raffaele Sollecito (che chiamava da via della Pergola 7) diceva che: "qualcuno era entrato all'interno della casa rompendo il vetro di una finestra ed i locali erano sottosopra" specificava inoltre come non mancasse nulla "No, non c'è furto".

Ora, se effettivamente nella stanza della Romanelli -quella che era sottosopra e dove c'era il vetro rotto- si fosse introdotta una persona attraverso la rottura

del vetro e avesse creato il disordine che appariva, non si vede come Raffaele Sollecito poteva escludere che qualcosa (del denaro o dei preziosi o dei valori che Romanelli Filomena poteva tener nascosti in qualche ripostiglio della propria camera) fosse stato trafugato o sottratto. Non si vede da dove poteva provenirgli una tale certezza che in termini categorici manifestava ai Carabinieri: “No, non c’è furto”. Certo, poteva aver visto il computer e la macchina fotografica nella stanza della Romanelli però potevano ben esserci valori che solo l’interessata avrebbe potuto sapere e solo l’interessata avrebbe potuto verificare come ancora presenti oppure no ! Solo l’interessata cioè avrebbe potuto escludere il furto una volta controllata la propria camera e verificata la presenza di tutte le proprie cose.

Un’ulteriore profilo riguarda, nella versione di Amanda, l’ordine cronologico delle telefonate che sarebbe stato il seguente: telefonata prima a Meredith e successivamente alla Romanelli. In realtà dall’esame del traffico telefonico del cellulare di Amanda Knox avvenne il contrario: esattamente alle ore 12.07 fece una telefonata all’utenza inglese di Meredith e successivamente alla Romanelli.

Spiega la Corte che, tale circostanza non appare priva di significato: sta infatti ad evidenziare che Amanda e Raffaele volevano assicurarsi che i telefoni di Meredith non fossero stati rinvenuti da qualcuno che avesse denunciato il ritrovamento e consentito l’inizio delle indagini e delle ricerche; una volta avuta tale rassicurazione (poiché il telefono non dava risposta alcuna) potevano dare l’allarme cominciando a notificare la Romanelli alla quale però veniva taciuta la chiamata senza risposta al telefono di Meredith.

Poi, la circostanza per la quale l’altra utenza non fu chiamata (ossia quella intestata a Romanelli Filomena), trova adeguata e significativa spiegazione nel fatto che Amanda e Raffaele ben sapevano che Meredith non poteva rispondere: la preoccupazione e l’interesse non erano per Meredith ma a) per verificare se i telefoni gettati via non fossero stati rinvenuti da qualcuno; b) ed inoltre la circostanza per quale non fu chiamata l’altra utenza sta ad indicare che Amanda e Raffaele ben sapevano che i 2 telefoni erano stati gettati via insieme(infatti furo ritrovati nel medesimo luogo a pochissima distanza l’uno dall’altro) e non c’era quindi la necessità di appurare il mancato ritrovamento dell’uno o dell’altro, effettuando due chiamate sia sull’una che sull’altra utenza.

Non potendo analizzare nel dettaglio le Indagini svolte dai periti e dal Medico

legale in quando oggetto di analisi da parte di altro gruppo di studio, ci limitiamo a menzionare alcuni punti centrali per la completezza della ricostruzione del fatto.

ATTIVITA' INVESTIGATIVE: La casa di Via della Pergola 7, scoperto il corpo senza vita di Meredith Susanna Cara Kercher, diventò il centro di una intensa attività di indagine e di acquisizione di elementi. Nel pomeriggio del 2 novembre 2007 il personale della Questura di Perugia si recò in detta abitazione; arrivò il 18 ed il Medico legale Dr. Lalli; a distanza di alcune ore giunse anche il personale della Polizia Scientifica di Roma.

I giorni del 6 e del 7 novembre furono impiegati per l'attività di perquisizione ad opera della Polizia-Questura di Perugia, la quale procedette anche a perquisire la casa di C.so Garibaldi occupata da Sollecito Raffaele. Attività questa che portò al rinvenimento e sequestro di:

a) Un grosso coltello da cucina, che fu trasmesso alla Polizia scientifica di Roma per gli opportuni esami.

b) Nella camera da letto di Sollecito Raffaele fu rinvenuto un altro coltello avente una lama lunga 8 centimetri.

c) Il 18 dicembre la Polizia Scientifica di Roma effettuò un'ulteriore accesso nella casa di Via della Pergola 7, fu interessata la camera già occupata da Meredith e furono acquisiti ulteriori oggetti: tra i quali il pezzetto di reggiseno con i gancetti.

d) Nel bagno grande erano stati repertati all'interno del water 2 frammenti di carta igienica ed una campionatura di feci: la carta igienica aveva dato come profilo genetico totale il DNA di Rudi Guede Hermann; le feci non avevano dato alcun risultato per l'analisi del DNA.

- Sul manico del coltello da cucina, era stato trovato un profilo genetico Knox Amanda ed in corrispondenza di un punto della lama era stato trovato il profilo genetico della vittima.

- Sul coltello a serramanico erano state fatte quattro campionature e solo una aveva dato risultato genetico positivo, campionatura presa sul punto di aggancio alla cintura, ed aveva dato un profilo genetico misto: Sollecito più Knox. (cioè presenza del DNA di Sollecito della Knox).

- Inoltre il pezzettino di stoffa del reggiseno con gancetti aveva prodotto un' esito genetico positivo misto: ossia la vittima più Raffaele Sollecito.

RILEVAZIONI MEDICO LEGALE: Il Dr.Lalli era arrivato in Via della Pergola 7 ,verso le ore 14.00/14.40 dove era stato rinvenuto il cadavere di un soggetto di sesso femminile identificato in Meredith Kercher. Non effettuava

alcun accertamento poiché gli era stato richiesto di preservare il più possibile la scena del crimine per consentire l'esecuzione dei rilievi scientifici.(il cadavere veniva trasferito presso l'obitorio del policlinico di Perugia)

Il giorno successivo, dopo che il collo era stato lavato si potevano notare delle lesioni che il Dr. Lalli attribuiva all'azione di uno strumento da punta e taglio.

-La principale di tali lesioni era localizzata alla regione laterale sinistra del collo ed aveva lunghezza di 8 cm; Sotto tale grossa ferita era rilevabile un'altra ferita, piuttosto piccola e superficiale.

-Altre lesioni erano presenti nella regione laterale destra del collo ed in particolare si rilevava la presenza di una lesione, anche questa attribuibile ad uno strumento da punta e da taglio, "che si dimostrava penetrante e profonda".

Quanto alla eventuale VIOLENZA SESSUALE: Il Dr. Lalli con l'ausilio di uno specialista ginecologo, veniva evidenziato che l'esame ginecologico non permetteva di affermare che la vittima avesse o no subito violenza sessuale; ma veniva rilevato che erano presenti i segni di una attività sessuale con caratteristiche di non collaborazione da parte della ragazza desumibili dalla "lesività a livello vaginale". Tali segni venivano indicati nelle macchie violacee rilevate sulla faccia interna delle piccole labbra "e cioè nella zona dove in genere vi è il primo contatto tra l'organo sessuale, oppure oggetti, o anche le dita, quindi un punto nel quale non si vede una piena collaborazione da parte di tutti e due gli attori" (pag.40 delle trascrizioni).

Tutto ciò viene conformato anche dai successivi consulenti nominati dal PM (Marchionni Mauro, Liviero Vincenzo e Bacci Mauro).

Ora senza scendere qui nei dettagli, alla stregua delle varie notazioni offerte dai Periti e dai consulenti Medico Legali, al quesito Se Meredith Kercher subì o no violenza sessuale? Questa CORTE ritiene che debba essere data risposta positiva. Spieghiamo:

Nel corso degli accertamenti svolti sul corpo senza vita di Meredith il Dr. Lalli ha proceduto all'esame ginecologico ed ha effettuato dei tamponi vaginali consegnati per l'esame alla biologa Dr.ssa. Stefanoni. In uno di questi è stata riscontrata a presenza di materiale biologico riferibile ad un soggetto maschile identificato in Rudi Hermann Guede. Tale materiale, risultato non spermatico, poteva essere saliva.

La regione corporea in cui tale traccia biologica è stata rinvenuta NON LASCIA SPAZIO A DUBBI circa la qualificazione che ha reso possibile una

tale evenienza: si è trattato di un Atto Idoneo a manifestare l'impulso sessuale della Agente, soggetto maschile, attraverso l'invasione della sfera sessuale di Meredith Kercher, si è trattato quindi di atto a contenuto sessuale.

Al riguardo occorre ricordare la Nozione di ATTO SESSUALE enuncia dalla Corte di Cassazione(Sent.3.10.2007 n.3447) : la nozione comprende tutti quei comportamenti che esprimono l'impulso sessuale dell'Agente e che comportano un'invasione della sfera sessuale di altro soggetto, inclusi toccamenti, palpeggiamenti, sfregamenti sulle parti intime.

Nella categoria di Atto Sessuale dovrà pertanto essere ricompreso un comportamento che ha lasciato del materiale biologico nel corpo di Meredith. !

Che questo comportamento sia avvenuto contro il volere di Meredith Kercher deriva da quanto constatato in sede medico legale e deriva dalla valutazione complessiva della scena immortalata dalle foto ce hanno ritratto il corpo quasi interamente nudo della ragazza, le macchie di sangue, il reggiseno strappato-tagliato.

Alla stregua dei vari reperti la Corte evidenzia che Raffaele Sollecito era presente attivamente sulla scena del delitto che, trovandosi alle spalle di Meredith sollecita con violenza il reggiseno fino a decidere di tagliarlo; da ciò si afferma che: Raffaele Sollecito non solo si trovava sulla scena del delitto e persegue con violenza lo stesso obbiettivo di Rudi Guede, ma vi si trova armati di un coltellino ben affilato e pericoloso con una lama di lunghezza di 6- 7 cm e larga 1 cm, capace quindi di tagliare un tessuto resistente quale quello di un reggiseno, specie nella parte che risulta tagliata (quale può apprezzarsi dalle foto 117 e 119).

Inoltre la CORTE EFFETTUA UNA RICOSTRUZIONE IN FATTO alla luce di tutti gli elementi repertati e analizzati , i quali inducono a ritenere che:

1°)La ferita di 4cm fu inferta da Sollecito Raffaele col coltellino che aveva sempre con sé e fu inferta subito dopo aver tagliato il reggiseno, mentre Rudi penetrava la povera vittima, che era stata quasi completamente denudata (verosimilmente con le dita della mano poiché la traccia biologica rinvenuta sul tampone vaginale non presenta natura spermatica).

2°)Secondo la Corte , la circostanza che si giunse a ferire con un coltello la ragazza, trova la sua possibile spiegazione nel fatto che Meredith continuasse ad opporre resistenza; infatti non ci sono segni di cedimento o di qualche acquiescenza intervenuta, anzi il grido che Nara Capezzali e Dramis Maria

Ilaria hanno dichiarato di aver sentito confermano tale atteggiamento della giovane, e proprio al fine di azzittirla ci fu il colpo inferto al collo che procurò la ferita profonda di 4cm.

Il grido fortissimo di dolore -come descritto da Dramis Maria Ilaria- non determinò alcuna resipiscenza negli aggressori, ma l'ulteriore definitiva progressione di violenza e mentre veniva tolto il reggiseno ormai tagliato: mentre uno degli aggressori serrava la bocca di Meredith perché non avesse più gridato e un altro dei suoi aggressori la colpiva ancora al collo, ma a sinistra perché verosimilmente si trovava dall'altra parte rispetto a chi aveva inferto la ferita di 4 cm, procurandole la lesione profonda di 8cm.

Una dinamica che richiede la presenza di un 2° colpitore.

Questa Corte ritiene che tale secondo colpitore sia Amanda Knox.

Inoltre è da ritenere che Amanda e Raffaele abbiano valutato come opportuno riportare il coltello da cucina nella casa da dove era stato prelevato -casa di C.so Garibaldi- considerando altresì che la sua pulitura (fu infatti trovato pulitissimo) avrebbe dovuto garantire la non riconducibilità delle ferite subite da Meredith ad esso.

Quindi, anche Amanda si trova sulla scena del delitto ed anche lei partecipa alle violenze su Meredith, accomunata a Raffaele e Rudi, dall'unico obiettivo insieme perseguito e partecipato: soggiogare Meredith, consentire a Rudi di abusarne sessualmente, creare una situazione di violenza e di erotismo.

In questo contesto L'UCCISIONE DI MEREDITH, PUR NON COSTITUENDO LA FINALITA' DIRETTA, diventava UN' EVENTUALITA' CHE FACILMENTE SI SAREBBE REALIZZATA per:

- La regione corporea particolarmente vitale che veniva colpita: il Collo ;
- Per la sicura idoneità dei mezzi utilizzati: coltelli capaci di procurare ferite profonde ;
- E per la violenza esercitata sulla vittima: le mani portate a serrare la bocca che ne impedivano la respirazione e i colpi ripetuti e violenti che cagionarono ferite profonde di 4 e 8 cm.

Tale EVENTUALITA' DI MORTE, ALTAMENTE PROBABILE, VENIVA ACCETTATA e le azioni lesive poste in essere e proseguite sia da Amanda che da Raffaele i quali agivano perseguendo lo stesso obiettivo che li aveva accomunati a Rudi; Sussiste pertanto la COSCIENZA e VOLONTA'

di cagionare a morte nel contesto della violenza sessuale.

Tracce biologiche rinvenute nel bagno piccolo in uso da Meredith e da Amanda: L'attività istruttoria ha fatto emergere ulteriori elementi a carico degli imputati. Ci si riferisce alle tracce rinvenute nel bagno vicino alla camera di Meredith e di Amanda e general mente usato dall'una e dall'altra ragazza. E' stato che tale uso comune dovrebbe rendere del tutto insignificanti le tracce rinvenute in tale ambiente. Trattasi di un' assunto che la Corte non ritiene condivisibile ove si consideri la situazione complessiva riscontrata in questo bagno. La Corte spiega: dopo che Meredith era stata uccisa, coloro che l'avevano colpita con i coltelli dovevano essere macchiati di sangue ed avere quindi la necessità di pulirsi. Il bagno vicino alla stanza di Meredith era l'ambiente che meglio si prestava per tale esigenza e ad esso è verosimile che le tracce di sangue rinvenute nel bagno danno conferma di ciò ; così come sulla porta d'ingresso del bagno (evidentemente toccata per consentire di entrare) ; sull'interruttore della luce (evidentemente pigiato perché, essendo notte, era necessario accendere la luce) ; sulla scatola dei cotton fioc ; sul tappetino de bagno; sul lavandino; sul bidet ecc...; Su tali oggetti menzionati vengono trovate delle macchie di sangue e la traccia biologica riconducibile ad Amanda e a Meredith .

L'insieme degli elementi esposti comporta come esito necessario e conseguenziale l'attribuzione dei fatti di reato ad entrambi gli imputati dei quali va quindi dichiarata la Penale Responsabilità per:

1°) OMICIDIO PLURIAGGRAVATO in concorso materiale con Rudi Guede, in quanto l'omicidio sarebbe stato commesso nel contesto della violenza sessuale subita dalla Kercher.

2°) DELITTO di FURTO : alla Knox e al Sollecito viene addebitato in concorso il Furto di beni che appartenevano alla Kercher, quali i due telefoni cellulari, una somma di denaro e due carte di credito.

La sottrazione dei telefoni cellulari integra il Delitto di Furto stante il Vantaggio perseguito con la sottrazione dei medesimi, vantaggio che, ai fini della configurabilità del furto non necessariamente deve essere di natura economica o patrimoniale (Cass. Sent.12.2.1985 n. 4471 e Cass. 22.11.1983 n. 9983).

3°)DELITTO di SIMULAZIONE DI REATO Ex art 367 c.p.: assumendosi

che gli imputati abbiano simulato un tentativo di furto all'interno della camera della coinquilina di Meredith, ossia Romanelli Filomena con la finalità di attribuire agli sconosciuti perpetrati nell'appartamento la responsabilità dell'omicidio.

4°) Alla sola Amanda Knox viene inoltre addebitato il **DELITTO** di **CALUNNIA**: a danno di Lumumba Patrick sulla base delle false incolpazioni a carico di quest'ultimo in ordine alla responsabilità di questi dell'omicidio di Meredith, asserite in numerose dichiarazioni rese dalla Knox.

P.Q.M. alla stregua degli artt. 533 e 535 c.p.p. la Corte dichiara gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti e li condanna: alla pena di 26 anni di reclusione per la KNOX e alla pena di 25 anni di reclusione per SOLLECITO, nonché ciascuno a pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere.

Dichiara: Knox Amanda e Sollecito Raffaele interdetti in perpetuo dai Pubblici Uffici e in stato di interdizione legale per tutta la durata della pena.

Condanna: al risarcimento dei danni, in solido tra di loro, dei danni nei confronti delle parti civili costituite.

ALCUNE CONSIDERAZIONI IN DIRITTO.

Il Libro IX del codice di procedura penale disciplina il sistema delle impugnazioni, rimedi posti a disposizione del soggetto legittimato per rimuovere o sostituire un provvedimento giurisdizionale pregiudizievole con un' altro più favorevole, emesso da un giudice diverso da quello che aveva deliberato il primo.

La grande distinzione che suole prospettare, a proposito dei mezzi di impugnazione, è quella tra mezzi di gravame e mezzi di impugnazione:

I Mezzi di Gravame sono quegli strumenti offerti, attraverso i quali la parte che ha subito un pregiudizio da una decisione ha il potere di provocare direttamente il riesame della pronuncia impugnata, semplicemente lamentandone l'ingiustizia, e correlativamente, il giudice a ciò chiamato viene investito del potere di riesaminare le questioni già esaminate dal giudice della sentenza impugnata, sulla base di questa pura e semplice richiesta;

I Mezzi di Impugnazione in senso stretto implicano invece che la parte impugnante affermi e provi che nel provvedimento impugnato è presente uno dei vizi tassativamente previsti dal legislatore per quel mezzo di impugnazione.

Sul piano della realtà effettuale, se si propone un mezzo di gravame la pronuncia ha sempre carattere sostitutivo, anche se identica come contenuto a quella impugnata ; / se si esperisce un mezzo di impugnazione, l'esito del rigetto equivale a sostanziale conferma della pronuncia impugnata; mentre l'accoglimento di uno o più motivi di censura prospettati determinano l'annullamento della sentenza impugnata in tutto o in parte (con un'ulteriore fase rescissoria in epilogo della quale lo stesso giudice adito, o altro giudice individuato in funzione di rinvio, emana un'altra sentenza da sostituire a quella annullata).

La finalità di ottenere un vantaggio dalla decisione del giudice del controllo costituisce uno dei presupposti che rende ammissibile l'impugnazione. Nella prospettiva dell'utilità pratica del mezzo, in forza del 4° Comma dell'art. 568, affinché l'impugnazione sia ammissibile è necessario che la parte abbia un'interesse concreto, e non meramente astratto, a chiedere ed ottenere un controllo effettivo da parte di un giudice diverso (normalmente superiore ma non necessariamente), ossia ad una decisione pratica più vantaggiosa che vada oltre il risultato astrattamente più corretto.

La proposizione di un mezzo di impugnazione produce inevitabilmente, la devoluzione della cognizione della causa ad un giudice diverso da quella che ha pronunciato il provvedimento da sottoporre al controllo . La legge stabilisce i casi in cui il giudice del controllo debba conoscere totalmente le questioni decise e trattate dal primo giudice / e quelli in cui invece, debba limitarsi a quanto dedotto dalla parte impugnante nell'atto di gravame.

Ora per quanto concerne la COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO, alla stregua delle implicazioni dell'effetto devolutivo dell'impugnazione, la proposizione dell'appello implica l'attribuzione, al giudice di secondo grado, della cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti : si tratta del principio *tantum devolutum quantum appellatum*, con il conseguente inserimento dell'appello tra i mezzi parzialmente devolutivi.

(Tuttavia, il giudice d'appello nell'accertare la correttezza o meno

dell'operato del primo giudice in relazione al punto impugnato, non è obbligato a limitarsi alle prospettazioni effettuate dall'appellante nella proposizione dei motivi, potendo indirizzare la sua attenzione a punti della decisione sottoposta a gravame che, seppure non impugnati, si trovino in rapporto di pregiudizialità, di dipendenza, di inscindibili e connessione essenziali con quelli appellati ; inoltre al giudice d'appello, seppure in via eccezionale, sono consentite decisioni su profili implicitamente contenuti nella domanda o sopravvenuti alla presentazione della stessa, non oggetto della decisione impugnata).

Correlativamente, la regola che concretizza l'effetto devolutivo e per la quale, nel caso d'appello, i poteri di cognizione del giudice di secondo grado sono circoscritti ai punti della sentenza cui si riferiscono i motivi di impugnazione, nel caso giurisprudenziale dell'omicidio di Meredith Susanna Cara Kercher sono stati impugnati i Motivi della sentenza emessa dal primo giudice i maniera così dettagliata da ricoprire ogni singolo aspetto del caso, ed in tale occasione la Corte di Assise d'Appello di Perugia in data 15.12.2011 ha ritenuto opportuno rivedere in toto il caso sottoposto alla sua attenzione, e antecedentemente oggetto di cognizione del giudice di primo grado.

Possiamo notare che in tale circostanza il tradizionale mezzo di impugnazione quale l'appello, si atteggia piuttosto come un mezzo di gravame ove si consideri che il giudice di secondo grado riesamina le questioni già esaminate dal giudice della sentenza impugnata.

Va comunque ricordato che la Corte di Cassazione ha di recente chiarito che "il giudice d'appello è legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, non essendo vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello, ma non potendo comunque sottrarsi all'onere di esprimere le proprie determinazioni in ordine ai rilievi dell'imputato". Cass. Sez. Un., 12.7.2005 Mannino; e Cass. Sez. Un., 31.3.2004 Donelli.

Inoltre, sotto un altro profilo, va tenuto presente che in relazione alla necessità di acquisire nuovi elementi probatori, vi è la possibilità di chiedere con l'atto di appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale , finalizzata a garantire il diritto alla prova nel contesto di un processo di parti.

L'istituto è disciplinato dall'art 603 c.p., che oltre alla richiesta di parte, delinea altresì le ipotesi in cui la rinnovazione del dibattimento debba

operare *ex officio*. Si tratta di potere che in taluni casi si configura come un'atto dovuto a fronte delle incertezze che hanno caratterizzato il giudizio precedente e della mancata possibilità della parte di avvalersi di prove a discarico.

Quando una parte, con l'atto di appello o con motivi nuovi, chiede la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l'assunzione di prove nuove, il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. In tal caso il criterio discrezionale in base al quale il giudice decide se rinnovare o meno il dibattimento in appello è dato: dall'impossibilità di decidere sugli elementi raccolti e valutati in primo grado.

L'impossibilità di decidere deve ritenersi sussistente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza. Il giudice, nella sua valutazione sull'ammissibilità della richiesta, deve apprezzare la necessità dell'integrazione probatoria anche in relazione alle prospettive di riforma della sentenza impugnata ed all'idoneità della stessa a giustificare un ragionevole dubbio sulla stessa.

Le potenzialità dell'istituto ruotano intorno agli ambiti definitivi del termine prova nuova, da intendere secondo l'interpretazione tracciata dalle Sezioni Unite allorché hanno allargato le opportunità di revisione secondo un'esegesi che conferma la propensione del sistema "ad ampliare, piuttosto che a restringere la portata dei rimedi revocatori" del giudicato. In questa innovata prospettiva, prove nuove, non sono solo quelle sopravvenute, ma anche tutte quelle "non acquisite nel precedente giudizio, ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice". Cass. Sez. Un. 26.9.2001, Pisano.

Insomma, specialmente quando si tratta di procedimenti connotati da indubbia complessità, ed in particolare, quando si tratti di processi indiziari, nella interpretazione delle norme che presiedono alla ammissione e assunzione delle prove e nell'esercizio della discrezionalità che ai giudici di merito compete in materia, il giudice d'appello deve sapientemente coniugare la necessità della speditezza del procedimento penale con l'altra insopprimibile esigenza di un'accertamento processuale senza errori, quale

corrispondenza della decisione ai dati probatori emersi ed emergenti dal processo. Tale ultima esigenza, nella sentenza Corte di Assise di Appello di Perugia nel caso di Meredith Kercher, emerge in modo emblematico.

Impostazione dell'argomento

L'esame prende le mosse da un presupposto necessario: la ricerca della verità come fine imprescindibile di un processo che possa qualificarsi "giusto", ossia, posto in essere nel rispetto delle regole di Legge (art. 111 della Costituzione).

A fronte di questo, in un quadro generale connotato da una sempre più netta arretratezza dell'ordinamento giudiziario rispetto agli standards di garanzia posti a livello sovranazionale, nonché da una legislazione sempre poco puntuale ed attenta alle questioni dominanti come, ad esempio, il coordinamento tra autorità giudiziaria e polizia giudiziaria, e dall'influenza dell'opinione pubblica e del fenomeno mediatico, risulta necessario un ripristino della cultura della legalità, a cui si associa necessariamente il rispetto dei ruoli prefigurati dall'ordinamento per i protagonisti del processo. Dall'esame delle due pronunce, di primo e secondo grado, in merito al caso Knox - Sollecito, si può cogliere la sensibile diversità della portata delle stesse.

La prima configura "un quadro complessivo ed unitario, senza vuoti ed incongruenze "dato dai molteplici elementi rilevati, tale da tradursi in una pronuncia di condanna a carico di Amanda Knox alla pena detentiva di ventisei anni (ventiquattro anni più sei mesi per simulazione, nove mesi per il porto del coltello, sino a venticinque anni per furto, cui si aggiunge un anno per calunnia) e in una condanna per Raffaele Sollecito a venticinque anni di detenzione (continuazione nei reati di simulazione e furto dei telefoni cellulari, pari ad un anno, oltre che la pena di ventiquattro anni per omicidio).

La seconda pronuncia, emanata dalla Corte d'Appello , si fonda sullo smantellamento di gran parte

dell'impianto accusatorio, fatta eccezione per la consumazione del reato di calunnia da parte della

Knox, in correlazione con la non totalmente comprovata veridicità dell'alibi, nonché dubbia attendibilità del teste. Tutto ciò, a determinare la pronuncia di assoluzione dei due imputati.

Da questa seconda pronuncia è possibile desumere la fallacia dei risultati delle indagini scientifiche e della rilevazione delle tracce sul luogo del delitto e, pertanto, il forzoso tentativo della Corte d'Assise di primo grado nel connettere a ricostruzione di un quadro in equivoco elementi niente affatto in equivoci.

Cardinale è il riferimento all'espressione utilizzata nella requisitoria del Pubblico Ministero: "probabilmente", a riconferma di quanto detto, nonché il rafforzamento del principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio", come fondamento concreto dello svolgimento della giurisdizione penale e non clausola "pleonastica" e di "stile".

Principio, che si traduce nella ferma consapevolezza che l'ordinamento possa tollerare "l'assoluzione del colpevole ma non la condanna dell'innocente". Vicenda problematica, altamente rivelatrice dello stato in cui versa la giustizia italiana. Imprescindibile, il riferimento al saggio di Mario Antinucci: " Rito accusatorio a vent'anni dalla grande riforma. Continuità, fratture, nuovi orizzonti", veritiero specchio della situazione giudiziaria italiana, rispetto alla quale è sempre più necessario ribadire il rispetto della legalità nonché l'urgenza di adeguarsi alle garanzie e agli standards europei.

Ma particolare rilievo assume, nel quadro della vicenda Knox - Sollecito, per incardinarsi nel solco delle considerazioni sopra svolte, l'incidenza e la veridicità della prova scientifica. Da qui, la necessità che essa venga acquisita rigorosamente, nel rispetto delle metodiche e procedure fissate dalla Legge e dei parametri fissati a livello sovranazionale ; che l'acquisizione della stessa sia affidata ad esperti di comprovata competenza e capacità di aggiornamento, con riguardo all'oggetto dell'indagine; che tali operazioni di riscontro si svolgano nel quadro di una puntuale analisi criminalistica separatamente da qualsiasi ipotesi investigativa.

Prova scientifica, come strumento indefettibile per l'accertamento della verità e non come mezzo

In base al quale confermare o meno un'ipotesi di reato. Da ciò deriva l'esigenza di adeguati controlli circa il regolare svolgimento delle procedure.

Il rigore nello svolgimento delle indagini, in particolare, nell'acquisizione della prova scientifica e

nel rispetto delle norme di legge, a presidio della legalità del processo, costituisce fondamento

della garanzia dell'imputato rispetto ai poteri dell'ordinamento, ovvero, garanzia del principio della libertà dell'individuo, che nel diritto penale può essere compressa solamente in funzione della

tutela di un bene.

La preordinazione del processo penale nell'accertamento della verità, vuole essere l'humus ispiratore di due pronunce della Corte Costituzionale italiana tanto celebri quanto contestate.. Esse, a

detta della dottrina maggioritaria costituiscono un ritorno al processo inquisitorio, in quanto alle

stesse viene attribuita la demolizione dei principi fondamentali del processo accusatorio e del

principio di parità delle parti, in relazione ai canoni di oralità e immediatezza.

Si tratta delle pronunce n.254 e n.255 del 1992. La seconda, in particolare, pertiene la questione di legittimità costituzionale dell'art.500 (3° e 4° comma) del C.P.P. La Corte sostiene l'ammissibilità degli atti

formati prima o al di fuori del dibattimento, in ossequio al principio di non dispersione dei mezzi di prova, ancorché essi costituiscano deroga ai canoni di oralità e immediatezza dibattimentale da

assumersi, a detta della Corte, non come regole assolute, ma come criteri guida, tali da non pregiudicare la funzione propria del processo: l'accertamento della verità. Lo stesso spirito permea il contenuto della sentenza gemella, n.254 del 1992, pertinente il giudizio di legittimità sull'art.513 (2° e 3° comma) del C.P.P. e sulla Legge Delega del 16 febbraio 1987; nello specifico riguarda la

possibile disparità di trattamento in relazione alla lettura delle dichiarazioni rese in procedimento

separato del coimputato contumace o che rifiuta di sottoporsi all'esame. Contributi degni di critica, ma non privi di significato.Fondamentale sul tema si colloca il contributo offerto dal saggio del prof. Alfredo Gaito di commento alla sentenza 5 luglio 2011 “ Dan contro Moldova”, emanata dalla Corte Europea; in un contesto radicalmente mutato che prospetta il passaggio da un giudizio d'appello complessivamente cartolare ad un giudizio di piena oralità e immediatezza con connessa rinnovazione delle prove in

pieno contraddittorio, emerge come si sia deliberato in chiave di metodo che , nell'eventuale circostanza in base a cui la prova dichiarativa incarni l'unica prova a carico, l'impostazione tradizionale come controllo ex actis del proce-

dimento di impugnazione in generale, non possa costituire valido ostacolo alla connotazione di oralità del giudizio. Ciò, nel caso di impugnazione da parte

del Pubblico Ministero della sentenza di assoluzione.

Flessibilità, pertanto, nell'ottica di una dimensione sempre più marcatamente sovranazionale, ma
nel pieno rispetto delle regole.

Verità giudiziale ed istituti del giusto processo.

Dall'esame di una ricca dottrina emerge di rilevante interesse la questione afferente il concetto di

“ verità giudiziale “. Il tentativo di enucleare il reale significato della stessa non è agevole. Si colloca nel quadro del nesso “ prova, giudizio, verità “ e richiede una progressiva emancipazione

da un approccio di stampo dualistico, imperniato essenzialmente sul collegamento prova-giudizio.

La verità giudiziale non si forma che nel giudizio ed è pertanto necessario inquadrare la funzione dello stesso. Le intuizioni di studiosi di vaglia in campo scientifico, quali Heisenberg e Godel

hanno posto in evidenza come sia superflua la ricerca di conoscenze assolute e incontestabili.

Il risultato dell'indagine non si offre all'operatore di giustizia come datità ma si esplica nei contenuti all'interno del contesto giudiziale.

L'accertamento della verità, quindi, non verrebbe a configurarsi come fine in senso proprio del processo, bensì come presupposto della decisione circa la legge da applicare al caso concreto. In tal senso il concetto di “ verità giudiziale ” si pone come criterio ispiratore pregnante dell'attività del giudice. Interessante la lettura di verità giudiziale alla luce dell'art.101 della Costituzione, 1° comma, quale, ad un tempo, contestuale e finalizzata all'attuazione dell'ideale di giustizia radicato nella società, silloge dei valori caratterizzanti l'identità di una nazione. Particolarmente suggestiva la

ricostruzione di verità giudiziale offerta da Ubertis “ risultato del parallelogrammo delle forze individuali e collettive che interagiscono nello svolgimento processuale “. Alla luce di quanto detto, si ritiene necessario tracciare qualche considerazione circa la nozione di “ prova ” nel processo penale. “ Prova “

di un fatto riguarda un'affermazione circa l'accadimento di un fatto. Il complesso delle affermazioni circa l'esistenza di un fatto costituisce il thema probandum, il quale ricomprende il fatto principale, i fatti primari (elementi costitutivi della fattispecie) nonché i fatti semplici (utili per la valutazione dei mezzi di prova). Ciò su cui verte la prova è sempre la verità o la non verità di un'affermazione che costituisce l'oggetto di prova. Su queste basi emerge come il processo tenda a fornire una ricostruzione fattuale che il più possibile si avvicini alla realtà. E pertanto ancor più nitido emerge il significato del brocardo "oltre ogni ragionevole dubbio". La complessa attività di accertamento coinvolge inevitabilmente l'apporto di tutti i soggetti del processo. E' centrale infatti il significato di "partecipazione attiva", e ciò è sufficiente a motivare la predisposizione di una garanzia idonea a rendere almeno "possibile" la suddetta partecipazione. Da ciò, l'utilità che il processo sia permeato da un solido impianto dialogico di scambi e recezione. L'attività del giudice si muove su un terreno non privo di asperità. L'approccio seguito è "per tentativo ed errore", come emerge da norme, quali l'art.n.190 bis, n.495 (4° comma), n.507, n.519 (2° comma), n.523 (6° comma), n.603 del C.P.P. Cardine del meccanismo è l'argomentazione. Come enuncia l'art.n.546 "Il giudice sordo all'argomentazione si espone al controllo tecnico, in sede di impugnazione e quindi alla censura". Restando alla connotazione marcatamente dialogica del processo, salvaguardando la centralità delle parti, a qualunque elemento conoscitivo venga riconosciuta la funzionalità ad esprimere riscontro di enunciato fattuale, è attribuita la qualità di prova. Il compito del giudice consiste pertanto nel comparare affermazioni circa l'accadimento di determinati fatti. Solo allorché si pervenga a riscontrare la coincidenza tra l'affermazione probatoria e

il cosiddetto risultato di prova (ossia l'esito dell'operazione intellettuale del giudice), si concluderà

per la buona riuscita del mezzo di prova.

Da non trascurare il riconoscimento di un rilevante margine d'autonomia per il giudice il quale, una volta ammessi i mezzi di prova ed entrati questi a far parte del patrimonio comune a lui e alle parti, può decidere di impiegare gli stessi anche a scopi diversi rispetto a quelli prefigurati dalle parti che quei mezzi hanno fornito.

Da ciò risulta corretto qualche riferimento al principio del libero convincimento. Tale principio non

implica, in un'ottica da processo inquisitorio, l'enucleazione "in un unico calderone" di istituti differenti, quali, prova, indizio, presunzione, sospetto, ai fini dello spasmodico conseguimento di un risultato (non "del risultato", unico possibile). Esso costituisce una delle più forti garanzie del rispetto delle regole del giusto processo nell'attività di acquisizione probatoria. Il giudice è tenuto

a dimostrare di aver giudicato secondo la propria coscienza e sulla base dei fatti allegati e provati,

tali e tanti da fondare un giudizio di colpevolezza, neutralizzando qualsivoglia controprova. Interessante alla luce degli aspetti esaminati la ricostruzione della verità giudiziale "fattuale" come "morale" o "soggettiva" e non assoluta ed oggettiva, poiché l'impianto argomentativo del processo penale non consente una dimostrazione logica delle conclusioni di fatto, ma solo la loro accettazione, perché prevalenti sulle altre.

Ne deriva la necessità contemplata nel nostro ordinamento che il giudice motivi adeguatamente la

propria decisione, sia per ciò che concerne i mezzi di prova posti a fondamento della pronuncia, sia

per le ragioni in base alle quali riteneva la non fondatezza delle prove contrarie.

La situazione di fatto in base a cui alla Corte di Cassazione è ritenuto spettante solo un controllo

ascritto ai limiti della struttura logica della pronuncia, escluso ogni profilo di merito, nonché la mancata attuazione da parte del legislatore dell'obiettivo di determinare paradigmi interpretativi su cui incardinare una verifica circa l'esercizio corretto del potere di valutazione del dato probatorio, hanno determinato una progressiva sottrazione di ambiti su cui la Corte di Cassazione era competente ad intervenire.

Ulteriore elemento di garanzia nell'interesse dell'imputato è l'applicazione da parte del giudice di leggi scientifiche rigorosamente non probabilistiche, altrimenti sarebbero facilmente assimilabili alle massime d'esperienza.

La peculiarità delle leggi scientifiche consiste nel fatto che esse convincono della loro fondatezza

ben oltre il profilo empirico, agganciandosi ad ulteriori ragioni per le quali esse possano dirsi consolidate. Rispetto alle leggi scientifiche il giudice pertanto, si pone nella prospettiva del "consumatore".

Accanto ai mezzi di prova non deve essere trascurato il peso svolto dai fatti notori e dalle massime d'esperienza la cui sussistenza si coglie indipendentemente le une dalle altre e non in quanto collocate in un assetto unitario.

I fatti notori sono fatti storicamente determinati, al cui accertamento si perviene agevolmente. Essi rientrano nel genus più ampio dei fatti probatori. Con questo termine si usa indicare l'intero strumentario di cui il giudice dispone per lo svolgimento delle sue attività.

Fondamentale, ai fini della conoscenza logica dell'oggetto di prova è poi la distinzione tra prova rappresentativa e prova critica: nella prima, vi è la corrispondenza tra elemento di prova e risultato di prova, nella seconda l'elemento di prova non trova coincidenza con il risultato di prova, il quale deve essere posto a confronto con l'affermazione di prova. Altrettanto nodale è la distinzione tra prova ed indizio; la prova implica l'applicazione delle leggi scientifiche non probabilistiche, mentre l'indizio implica l'applicazione di massime d'esperienza ovvero, di leggi scientifiche probabilistiche. L'indizio è funzionale a soddisfare esigenze a carattere provvisorio nel processo penale, rimandando a posteriori la fissazione dell'oggetto del giudizio. Proprio per questa ragione nonché

per la constatazione che la validità di questo è nulla, ne deriva che il temperamento dell'indizio

da parte del giudice si ponga solo allorché esso sia "grave, preciso e concordante"(art.192 C.P.P.).

Il solido impianto logico deve essere inteso tanto sotto il profilo positivo, circa il porsi l'indizio

come base dell'unica possibile spiegazione, tanto sotto il profilo negativo, escludente qualsivoglia

altra configurazione della verità.

L'elemento indiziario è riconducibile al genus dell' "elemento di prova" il quale ricomprende al

suo interno anche l'elemento probatorio, il risultato indiziario o presuntivo si colloca invece insieme al risultato probatorio nel quadro del genus rappresentato dal risultato di prova. Un indizio si qualifica come preciso quando certi sono i relativi elementi indiziari, conseguenti a fonti di prova e mezzi di prova ritenuti affidabili e attendibili.

Grave, in relazione all'intensità persuasiva di ogni singolo strumento gnoseologico indiziario concordante: quando i risultati indiziari confluiscono in una ricostruzione unitaria del fatto.

E' molto importante tener ben presente la distinzione tra prova ed indizio. Ciò che ad esempio non fa chi sostiene la legittimità di pronuncia penale che sia fondata sul solo indizio. La piena coscienza della molteplicità e diversità dei suddetti istituti è cardinale per un'attività giudiziaria condotta nel rispetto rigoroso delle regole del giusto processo. Il principio di piena libertà valutativa del giudice si contempera con la necessità che il giudizio si fondi sull'acquisizione di risultanze probatorie certe ed in equivoche.

Rigore, nel rispetto delle regole, che si evince sotto ulteriori molteplici aspetti, per quanto concerne l'acquisizione della prova testimoniale. Il teste riferisce il vero sino a prova contraria e il giudice deve verificare l'eventuale incompatibilità della deposizione con gli altri elementi di prova, valendo in generale il principio della scindibilità della prova, acquisibile pertanto per porzioni di essa.

Maggior rigore nella valutazione delle dichiarazioni, circostanze e modalità dell'accaduto è richiesto al giudice nel caso di deposizione della persona offesa, per il sospetto di un interesse diretto all'esito della causa.

Verifica severa è richiesta relativamente alla cosiddetta testimonianza "de relato" o indiretta, ex art.n.195,C.P.P., nonché circa l'obbligo di chiamare a deporre le persone cui il teste si riferisce, altrimenti escludendosi la contestazione ed il controesame; rilevante è pertanto il riferimento all'art.n. .192, 3° comma ,C.P.P. Non meno importante è il riferimento all'art.195, C.P.P. circa la utilizzabilità della dichiarazione appresa dal terzo e l'asserito valore indiziario di questa, se resa da

soggetto intrinsecamente attendibile. Interessante é il contenuto dell'art.n.195, 4° comma, C.P.P. che contiene un'attribuzione di fede, tale da dispensare il

giudice dall'obbligo motivazionale circa la veridicità della testimonianza indiretta.

Focale è oltretutto la distinzione tra indizio e sospetto, che non si pone tanto su un piano di efficacia persuasiva qualitativamente differente, quanto almeno, stando nell'ottica del legislatore, implica nell'organo giudiziario un approccio ispirato a graduazione, per quanto concerne la salvaguardia di valori incisi dall'attività investigativa.

La sfumatura tra indizio e sospetto è sovente molto attenuata. Si pensi ad una norma: l'art.n.116, C.P.P. Essa al 1° comma ritiene sufficiente "il sospetto di reato" per procedere nelle indagini necessarie in fase anteriore alla sepoltura del cadavere, mentre al 2° comma, per il disseppellimento, in ossequio ad un sentimento di pietà verso i defunti, richiede l'esistenza di "gravi indizi di delitto".

Conclusioni.

Il significato che permea questa rapida rassegna di istituti del processo penale, nonché la complessiva trattazione esprime l'importanza sociale, civile, umana, di una processo "giusto", condotto

dagli organi a ciò deputati. Con coscienza, rigore e cultura della legalità nonché, per amore di un

superiore "ideale di giustizia" che scaturisca dalla consapevolezza della centralità della persona

umana e dei diritti ad essa relativi. Ciò costituisce, d'altronde, il contenuto dell'art.n.6 della CEDU:

"ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata imparzialmente, pubblicamente e in un tempo ragionevole da parte di un tribunale indipendente ed imparziale, costituito dalla legge".

Nel caso in esame, relativo all'omicidio di Meredith Kertcher questi propositi non hanno ricevuto

corretta attuazione. L'abissale differenza di contenuti che si evince tra il primo ed il secondo grado

di giudizio non può che trovare causa in una non corretta applicazione delle regole del "giusto processo". Nulla quaestio, circa la salvaguardia del principio di libero convincimento del giudice; esso

non esclude che il giudice tenga conto nell'esprimere il giudizio della sua coscienza; pur tuttavia,

esso deve fondarsi sui fatti allegati e provati. Per fatti allegati e provati si intende il riferimento al requisito per cui essi possano dirsi tali e non indizi, i quali, sì, possono rilevare, ma in quanto gravi, precisi e concordanti. Essi non si configurano tali nel caso in esame. Infatti la pronuncia di secondo grado si apre ponendo in evidenza come a base della condanna di primo grado fossero posti elementi indiziari non certo idonei a legittimare una pronuncia di colpevolezza. A poche righe successive è rilevato come le indagini scientifiche siano state poste in essere approssimativamente, tali da venir meno i risultati delle stesse nella loro materialità. Il libero convincimento del giudice non vuole essere, pertanto, una base per lo straripamento nell'arbitrio. Esso costituisce una delle più forti garanzie di cui l'imputato può disporre nel processo penale. Offre un contributo significativo di elasticità e lungimiranza al giudizio, ma non tale da giustificare una negligenza nel rispetto rigoroso dei parametri di legge. Se si assume come vero che il principio di legalità è il fondamento imprescindibile del diritto penale e la legge il baluardo principale a protezione della libertà dell'individuo, non è possibile configurare uno stato di cose diverso da questo. Il principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" è la silloge di questi contenuti. Al di là di ciò che individualmente possa pensarsi del vero decorso degli eventi in questo tragico caso di sangue, relativamente al quale, e per la gravità dell'offesa al bene supremo della vita umana, e per la dinamica più o meno congruente dello svolgimento dei fatti emersa dalle risultanze del giudizio e per non rimproverabili sentimenti di malizia circa i meccanismi forse pervasivi delle relazioni internazionali, ciò che emerge è univoco ed è espresso nel suggestivo brocardo "l'ordinamento può tollerare l'assoluzione del colpevole, ma non la condanna dell'innocente".

Il rigoroso rispetto delle regole di legge non inevitabilmente conduce ad un risultato corrispondente all'autentica verità dei fatti. Esiste infatti un margine di rischio permesso, di errore insito in ogni attività umana; la cinematografia ci insegna quanto suggestiva e talvolta possibile sia la realizzazione del "delitto perfetto".

Caso storico: l'assoluzione sul versante penale di O.J. Simpson, negli Stati Uniti. E per assurdo, nulla esclude che l'attività compiuta più irriverentemente possa condurre ad accertare la verità dei

fatti per come essa è in realtà. Tuttavia, come anche il costituzionalismo statunitense insegna, non è concepibile un sistema che possa dirsi democratico, non governato dalle leggi. In mancanza di esse, destino di uomini e cose sarebbe lasciato alle passioni degli uomini stessi, dei governanti in particolare.

E se come Jurgen Habermas affermava, la democrazia è cifra della modernità, ben lontani si sarebbe da una società per antonomasia civile e progredita. La sfera pubblica non è un qualcosa che sovrasta l'individuo, ma che si colloca in un consesso sociale in cui l'individuo è *internal spectator*. L'ordinamento moderno non vuole essere una sovrastruttura di controllo dell'indole umana, piuttosto, un sistema in cui l'individuo viva ed esprima se stesso nel rispetto dei consociati. Un sistema che contribuisca alla salvaguardia e alla valorizzazione delle manifestazioni della persona umana, come l'art.n.2 della Costituzione italiana enuncia.

Può essere pregnante la definizione che un giurista del calibro di Ascarelli offre di "giustizia della sentenza": "la giustizia della sentenza sta nel cammino seguito pel risultato". Da questa frase emerge il riferimento al pensiero di un importante filosofo della modernità, Johann Gottlieb Fichte. Dall'opera di incommensurabile valore di questo Autore emerge tra tutti un principio di splendida suggestione: la dignità dell'uomo non consiste nel conseguimento della libertà, ma nello sforzo affrontato per raggiungerlo.

Riferimenti bibliografici

Sentenza di 1° grado. Corte di Assise di Perugia , 4 marzo 2010 (ud. 4-5 dicembre 2009), in Archivio Penale, Dossier n.2, maggio-agosto 2012.

ARCHIVIO PENALE 2012, n. 2

Sentenza di 2° grado. Corte di Assise di Appello di Perugia, 15 dicembre 2011 (ud. 3 ottobre 2011), in Archivio Penale, Dossier n.2, maggio-agosto 2012.

Sentenza n.3447 del 3-10.2007, Corte di Cassazione.

Relativamente alla nozione di “atto sessuale”:

Sentenza n.4471 del 12-2.1985, Corte di Cassazione.

Sentenza n.9983 del 22-11-1983, Corte di Cassazione.

Relativamente al delitto di furto:

Sentenza n.254 del 1992, Corte Costituzionale.

Sentenza n.255 del 1992, Corte Costituzionale.

Digesto delle discipline penalistiche.

A.Gaito, *Le impugnazioni in generale, cap.XVIII; L'Appello, cap.XIX*, in A.A.V.V. *Procedura Penale*, G.Giappichelli editore, Torino.

M.Antinucci, *Il rito accusatorio a vent'anni dalla grande riforma. Continuità, fratture, nuovi orizzonti. Riflessioni a margine del XXI Convegno Nazionale dell'Associazione degli studiosi del processo penale*(Lecce 23-25 ottobre, 2009), in Archivio Penale 4-5, luglio-dicembre 2009.

N.Fusaro, *Delitti e condanne. Prova scientifica e ragionevole dubbio*. In Archivio Penale, 4-5, luglio-dicembre 2009.

F.Donato, *Indagini e acquisizione di dati probatori sulla scena del crimine. Protocolli operati*=

ARCHIVIO PENALE 2012, n. 2

vi e utilizzabilità della prova: aspetti criminalistici, in Archivio Penale 2, maggio-agosto 2012.

A.Spataro, *La facoltà di non rispondere: il suo esercizio da parte del collaboratore, i suoi effetti processuali e i pericoli “normativi” o “interpretativi”*.

Corte Europea dei diritti dell'uomo. *Case of Dan v. Moldova (Application no. 8999/07). Judgment*, Strasbourg, 5 luglio 2011.

A.Gaito, *Verso una crisi evolutiva per il giudizio d'appello. L'Europa impone la riassunzione delle prove quando il p.m. impugna l'assoluzione*, in Archivio Penale 2., 2012 .

Sentenza Mannino del 12-7-2005. Cassazione Sezioni Unite.

Sentenza Donnelli del 31-3-2004. Cassazione Sezioni Unite.